



**TRIBUNALE DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'udienza del 12.10.2016, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa n. 194/2015 R.G. Lav.,

TRA

rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura in calce al ricorso
introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

RICORRENTE

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

rappresentato e difeso dall'avv. Boffoli giusta procura in calce alla memoria di
costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.

RESISTENTE

OGGETTO: retribuzioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente allega di aver prestato servizio per la Senigallia scarl nell'ambito dell'appalto commissionato dal nel cantiere di Senigallia – Ancona Nord – Lotto 4, Autostrada A14 e chiede la condanna di quest'ultimo al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo luglio, settembre e ottobre 2013 ai sensi dell'art. 1676 c.c.

La resistente obietta che invero nel periodo indicato, essendo sospesi i lavori di appalto, nessuna attività è stata svolta nell'ambito dell'appalto dal ricorrente con conseguente infondatezza dell'azione proposta.

Dalle prove testimoniali raccolte è emerso che il cantiere risultava effettivamente fermo nel periodo oggetto di causa (testi). Durante tale fermo, i testi addotti da parte ricorrente hanno riferito di avere svolto lavori di guardiania e manutenzione all'interno del cd. campobase del cantiere per disposizione del proprio datore di lavoro, provvedendo a rimanere a disposizione di questi nella sala riunioni e svolgendo



periodicamente giri di sopralluogo e controllo del cantiere (testi
).

Orbene, pur non essendo ancora stato risolto il contratto di appalto nel periodo indicato, va rilevato che l'attività richiesta dal datore di lavoro ai propri dipendenti, ivi compreso il ricorrente, non rientra tra i lavori appaltati, essendosi limitata a opere di controllo del cantiere e manutenzione del campobase, che, fino a prova contraria che era onere del lavoratore fornire ex art. 2697 c.c., appartiene all'appaltatore, che si impegna a realizzare un'opera con propri mezzi, materiali e dipendenti. Il ricorrente avrebbe dovuto provare che l'attività di guardiania o di manutenzione svolta (peraltro, non si sa in quale misura, atteso che il teste ha riferito che gli operai stazionavano nella sala riunioni del campobase tenendosi a disposizione del datore di lavoro, dunque non svolgendo alcuna attività all'interno del cantiere, se non giri di sopralluogo e piccola manutenzione che non è stato provato quanto impegnassero i lavoratori) era prevista nell'ambito dell'appalto (che, da quanto allegato da parte resistente e non contestato da parte ricorrente, aveva ad oggetto unicamente lavori di ampliamento della terza corsia da Rimini Nord a Pedaso ricadenti nell'Autostrada A14, ubicati nel tratto Senigallia-Ancona Nord-Lotto 4), sicché, in mancanza di tale prova, non essendo neppure stato prodotto in atti il relativo contratto di appalto, si ritiene che nulla possa essere riconosciuto al ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, essendo stato provato che il ricorrente nel periodo in esame ha svolto attività lavorativa per il proprio datore di lavoro, ma non essendo stato provato che tale attività rientrasse nell'appalto stipulato dal datore di lavoro con la committente odierna convenuta.

Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Condanna a rifondere a le
spese di lite che liquida in Euro 2.342,00, oltre rimborso forfetario, IVA
e CPA come per legge.

Così deciso in Ancona, il 12.10.2016

IL GIUDICE

(dr.ssa Tania De Antoniis)

(Atto sottoscritto digitalmente)

